



COMUNE DI TREMOSINE SUL GARDA

PROVINCIA DI BRESCIA

CODICE ENTE: 10440

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 14 Del 24-04-2025

Oggetto: Approvazione delle tariffe della Tassa Rifiuti "TARI" per l'anno 2025

L'anno duemilaventicinque il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 20:30, presso questa Sede Municipale si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Girardi Battista	P	Marchetti Domenico	P
Manozzo Daniele	P	Mana Klodian	P
Planchesteiner Mario	P	Frigerio Francesca	P
Cozzaglio Loris	P	Ghidotti Fabio	P
Pedercini Teresina	P	Ghidotti Diego	P
Grazioli Stefano	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 0.

Assume la presidenza il Signor Battista Girardi in qualità di Sindaco assistito dal Segretario Comunale Dr. Luigi Lanfredi.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Oggetto: Approvazione delle tariffe della Tassa Rifiuti “TARI” PER L’ANNO 2025

Relaziona il Sindaco Battista Girardi indicando i valori del piano e la relativa ripartizione tra utenze domestiche e non domestiche. Sono allo studio con il gestore del servizio ipotesi per una parziale raccolta porta a porta.

Il Consigliere Francesca Frigerio, Capogruppo Insieme per Tremosine sul Garda, fa rilevare un dato errato e da lettura di un documento successivamente depositato agli atti riguardo alla possibilità di applicare agevolazioni TARI alle attività danneggiate dalla chiusura della strada della Forra.

Replica il Sindaco ribadendo che qualsiasi proposta di agevolazione deve essere supportata da elementi contabili, analisi di applicabilità con i relativi criteri di assegnazione oltre alla totale copertura economica a livello di bilancio.

Per quanto di sua competenza l'Assessore Dalò Raffaella conferma il monitoraggio dei casi di rilevanza sociale da parte dei servizi del Comune.

Il Consigliere Marchetti Domenico segnala talvolta lo smaltimento incontrollato dei rifiuti.

Il Consigliere Francesca Frigerio, Capogruppo Insieme per Tremosine sul Garda, replica alle affermazioni del Sindaco rammentando la mancanza di riunioni tra i capigruppo o nelle commissioni dove si sarebbe potuto sviluppare l'argomento.

Per il Vicesindaco Mario Planchesteiner la discussione deve essere fatta nelle sedi preposte.

Dopodichè,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e ss.mm.ii., i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Visti inoltre,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:

DELIBERA DI CONSIGLIO n.14 del 24-04-2025 COMUNE DI TREMOSINE SUL GARDA

- *“... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga ...’ (lett. f);*
- *“... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ...” (lett. h);*
- *“... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...” (lett. i);*

Richiamata la Delibera n. 10 del 30/03/2022 con la quale sono stati individuati gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali risultano dall’applicazione dello Schema I così come previsto nella Tabella di cui all’art. 3.1 del TQRIF, Allegato A), alla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/r/rif del 18 gennaio 2022;

Visto l’art. 7 della Deliberazione n. 363/2021/R/RIF, così come integrato e modificato dalla Deliberazione n. 7/2024/R/rif che, al comma 1, dispone che *“... ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predisponga il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmetta all’Ente territorialmente competente ...”* e che al successivo comma 3 prevede che il piano economico finanziario è soggetto *“... ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo art. 8 ...”*;

Vista la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

Dato atto che,

- all’attualità, nell’ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Tremosine sul Garda non è definito l’ente di governo d’ambito (EGATO) di cui all’art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011, quale Ente Territorialmente Competente (ETC);
- nell’assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell’Amministrazione Comunale;

Vista la revisione del Piano Economico Finanziario per periodo 2024 - 2025 trasmesso dal soggetto gestore Garda Uno spa ed elaborato in conformità all’art. 27 della deliberazione n. 363/2021/R/RIF;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2021, con cui ha precisato che occorre decurtare a valle del PEF le seguenti poste:

- le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

Richiamata la deliberazione n 9 del 18/04/2024 con la quale è stata approvata la revisione del Piano Economico e Finanziario (PEF) 2024-2025 ai sensi della delibera ARERA 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/rif e s.m.i ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario per il periodo 2024 -2025;

Preso atto che il Piano Economico Finanziario validato, per l'anno 2025, ammonta ad € 902.970,00, al netto dei costi relativi alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali e al recupero evasione TARI;

Richiamate le *“Linee guida interpretative” per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive modificazioni* del 10 febbraio 2025 nelle quali, da un lato *“... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente ...”* e dall'altro si prevede che *“... “... Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n.443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie ...”*

Dato quindi atto che i costi da finanziare con le tariffe per l'anno 2025, complessivamente pari ad € 902.970,00, sono così ripartiti:

COSTI FISSI € 342.193,00

COSTI VARIABILI € 560.778,00

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;

- la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita sulla base dei seguenti criteri:
 - 55% a carico delle utenze domestiche;
 - 45% a carico delle utenze non domestiche;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;

Preso atto che, ai sensi dell'art 3 comma 5 quinquies del DL 228/2021 convertito con modificazioni dalla L.15/2022, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Dato atto che sull'importo della TARI viene applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art.19 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992, nella misura del 5%, così come determinato con Decreto n. 241 del 21.10.2024 del Presidente della Provincia di Brescia;

Vista la Deliberazione di ARERA n. 386/2023/R/rif che, a far data dal 1° gennaio 2024, ha introdotto le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI ed in particolare:

- a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno;

Vista la Deliberazione di ARERA n.133/2025/R/rif del 01/04/2025 che, a far data dal 01 gennaio 2025, ha introdotto una nuova componente perequativa unitaria che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI denominata:

- *UR3* – Copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per il servizio rifiuti, inizialmente pari ad Euro 6,00 per utenza per anno;

Rammentato che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni a seguito dell'integrazione dei PEF approvati e che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Ritenuto pertanto che, in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2025 sono quelle riportate nell'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.14 del 24-04-2025 COMUNE DI TREMOSINE SUL GARDA

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 – Triennio 2025/2027, esecutiva ai sensi di Legge;

Dato atto dei pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Consigliere Frigerio Francesca, Ghidotti Diego e Ghidotti Fabio) su n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) Che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2025 riportate nell'allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di dare atto che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.lgs n. 504/1992 e ss.mm.ii., da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 5%;
- 4) di dare, altresì, atto che risultano dovute, insieme alla TARI e al TEFA, le seguenti componenti perequative, che non rientrano nel computo delle entrate tariffarie di riferimento per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari ad € 0,10 per utenza per anno;
 - UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad € 1,50 per utenza per anno.
 - UR3 – Copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per il servizio rifiuti, inizialmente pari ad Euro 6,00 per utenza per anno;
- 5) di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva

DELIBERA DI CONSIGLIO n.14 del 24-04-2025 COMUNE DI TREMOSINE SUL GARDA

pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 3 (Consigliere Frigerio Francesca, Ghidotti Diego e Ghidotti Fabio) su n. 11 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

IL PRESIDENTE
BATTISTA GIRARDI
(sottoscrizione apposta digitalmente)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. LUIGI LANFREDI
(sottoscrizione apposta digitalmente)